

Circolare mensile Eutekne

MARZO 2018: NOVITÀ 2

1	Assistenza fiscale relativa ai modelli 730 - Effettuazione dei conguagli - Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate	2
2	Detassazione per i premi di risultato e <i>welfare</i> aziendale - Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate	5
3	Blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni - Riduzione del limite a 5.000,00 euro - Chiarimenti	7
4	Super-ammortamenti e crediti d'imposta introdotti dalla legge di bilancio 2018 - Chiarimenti ...	8
5	Digitalizzazione delle PMI - Concessione di agevolazioni sotto forma di <i>voucher</i> - Disposizioni attuative - Modifiche	9
6	Regime del consolidato fiscale - Nuovo decreto attuativo	11
7	Apparecchi per il gioco lecito (<i>new slot</i>) - Dismissione - Procedure per lo smaltimento e la distruzione o la cessione	12
8	Immissione in consumo ed estrazione di carburanti dal deposito - Prestazione di idonea garanzia - Approvazione dei modelli	13
9	Zone del Centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 - Modalità di riscossione delle ritenute IRPEF sospese	14
10	Interventi di ricostruzione e ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi sismici - Immobili destinati alla locazione - Spettanza della detrazione	15
11	Presentazione delle dichiarazioni e registrazione dei contratti in via telematica - Estensione degli intermediari abilitati	16
12	A agevolazioni per l'acquisto di strumenti musicali da parte di studenti di istituti musicali - Disposizioni attuative per il 2018	17
13	Crediti IVA indebitamente utilizzati in compensazione - Versamento delle somme a seguito di atto di recupero - Nuove modalità	19

APRILE 2018: PRINCIPALI ADEMPIMENTI 21

1	<p>ASSISTENZA FISCALE RELATIVA AI MODELLI 730 - EFFETTUAZIONE DEI CONGUAGLI - CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</p> <p>Con la circ. Agenzia delle Entrate 12.3.2018 n. 4, è stato analizzato il flusso telematico dei risultati contabili relativi ai modelli 730 (modelli 730-4):</p> <ul style="list-style-type: none"> • trasmessi all'Agenzia delle Entrate dai CAF, dai professionisti abilitati e dai sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale; • oppure relativi ai modelli 730 precompilati presentati direttamente dai contribuenti via <i>web</i>. <p>In particolare, la suddetta circolare esamina, tra gli altri, i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le modalità con cui i sostituti d'imposta devono comunicare la scelta o la modifica della sede telematica dove ricevere i risultati contabili contenuti nei modelli 730-4; • la gestione dei dati contabili dei modelli 730-4 trasmessi all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti che hanno prestato assistenza fiscale (attestazione dei modelli 730-4 disponibili, di quelli non disponibili e di quelli sottoposti ai controlli preventivi); • le procedure di controllo preventivo <i>ex art. 5 co. 3-bis</i> del DLgs. 175/2014, previste in relazione alle diverse modalità di presentazione dei modelli 730 e di comunicazione dei corrispondenti risultati contabili; • le modalità con cui i sostituti d'imposta, a seguito della ricezione dei risultati contabili da parte dell'Agenzia delle Entrate, devono effettuare i conguagli sulle retribuzioni o altri emolumenti corrisposti; • le condizioni e i termini con cui i sostituti d'imposta possono esercitare il diniego di effettuare il conguaglio sulle retribuzioni o altri emolumenti corrisposti.
1.1	<p>COMUNICAZIONE DELLA SEDE TELEMATICA DOVE RICEVERE I MODELLI 730-4</p> <p>Per comunicare la scelta della sede telematica (propria, di un intermediario o di una società del gruppo) dove ricevere i modelli 730-4, il sostituto d'imposta può utilizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il quadro CT della Certificazione Unica (CU); • il modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" (CSO), approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 22.2.2013 n. 23840. <p><i>Sostituti d'imposta che trasmettono almeno una CU, senza aver presentato il modello CSO</i></p> <p>Il suddetto quadro CT è riservato ai sostituti d'imposta che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente e che non hanno presentato, a partire dal 2011, l'apposito modello CSO.</p> <p>A tal proposito, tenuto conto che le CU devono essere presentate entro il 7 marzo e che sono considerate tempestive le CU inviate entro cinque giorni dalla ricevuta di scarto, l'Agenzia delle Entrate osserva che, al fine di gestire i processi relativi all'acquisizione dei dati delle comunicazioni per la ricezione in via telematica dei modelli 730-4, dopo la prima metà del mese di marzo non è consentito inserire il quadro CT all'interno della Certificazione Unica. Pertanto, sono presi in considerazione i dati contenuti nell'ultimo invio effettuato entro la suddetta data.</p> <p><i>Variazioni dei dati già comunicati dai sostituti d'imposta</i></p> <p>Il modello CSO è utilizzato dai sostituti d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che non hanno presentato, a partire dal 2011, l'apposito modello CSO e che non hanno trasmesso il quadro CT (quali, ad esempio, i sostituti d'imposta non tenuti alla presentazione delle Certificazioni Uniche);

<p>segue</p>	<ul style="list-style-type: none"> • oppure che intendono variare i dati già comunicati a partire dal 2011 con il modello CSO o con il quadro CT della Certificazione Unica. <p>Le modifiche relative all'indirizzo telematico possono riguardare</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sede telematica propria o dell'intermediario già scelto; • la sostituzione dell'intermediario con un altro intermediario, oppure dell'intermediario con il sostituto d'imposta o viceversa; • il "passaggio" dell'utenza telematica da Fisconline a Entratel. <p>L'Agenzia delle Entrate ha precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di regola, è sempre possibile trasmettere il modello CSO per poter ricevere i risultati contabili dei propri percipienti; • tale facoltà è però sospesa nel periodo di trasmissione delle Certificazioni Uniche, individuato dal 23 gennaio al 25 marzo (se tali termini cadono di sabato o domenica sono posticipati al primo giorno lavorativo successivo). <p>Revoca della comunicazione per cessazione dell'attività</p> <p>Occorre compilare un'apposita sezione del modello CSO per comunicare la revoca della comunicazione qualora il sostituto cessi la propria attività, con conseguente perdita dello <i>status</i> di sostituto d'imposta e chiusura di tutte le partite IVA intestate.</p> <p>Intermediario che cessa l'incarico di ricevere i modelli 730-4</p> <p>Qualora il sostituto d'imposta non provveda a comunicare, con il modello CSO, la variazione dell'intermediario delegato alla ricezione dei risultati contabili dei modelli 730 presentati dai propri dipendenti o altri sostituiti, l'intermediario cessato dall'incarico può informare l'Agenzia delle Entrate dell'avvenuta risoluzione del rapporto di delega, esclusivamente mediante una specifica comunicazione via PEC (non è, quindi, possibile utilizzare il modello CSO, né avvalersi dell'istituto del diniego dei risultati contabili relativo alle ipotesi di dipendenti o altri sostituiti con rapporti mai stati in essere o cessati). Accertata la regolarità della richiesta pervenuta, l'Agenzia contatta il sostituto d'imposta per invitarlo a presentare la comunicazione di variazione.</p>
<p>1.2</p>	<p>GESTIONE DEI MODELLI 730-4 TRASMESSI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</p> <p>Per ogni fornitura di modelli 730 trasmessi, l'Agenzia delle Entrate fornisce mensilmente al soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale, a partire dalla fine del mese di luglio e fino al mese di dicembre, una ricevuta di riepilogo. Tale ricevuta contiene, oltre ai dati relativi ai modelli 730-4 di cui è già stata attestata la disponibilità (codice SI), anche quelli eventuali relativi ai modelli 730-4 che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non sono stati messi a disposizione (codice NO); • sono stati assoggettati ai controlli preventivi ex art. 5 co. 3-bis del DLgs. 175/2014 (codice CO). <p>Modelli 730 precompilati presentati direttamente dai contribuenti via web</p> <p>Per quanto riguarda i modelli 730 precompilati presentati direttamente, l'Agenzia delle Entrate informa il contribuente della mancata messa a disposizione dei modelli 730-4 mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un avviso nell'area autenticata; • un messaggio di posta elettronica all'indirizzo <i>e-mail</i> necessariamente indicato dal contribuente stesso in fase di presentazione diretta della dichiarazione. <p>Dal momento che, in questa circostanza, la dichiarazione risulta regolarmente presentata, qualora il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un debito, il contribuente deve effettuare direttamente i pagamenti con il modello F24.</p> <p>Diversamente, se emerge un risultato a credito, il contribuente può, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentare un modello 730 integrativo, indicando il codice 2 nella relativa casella "730 integrativo" del frontespizio, utilizzando le funzionalità disponibili nella pro-

<p>segue</p>	<p>pria area autenticata con la possibilità di modificare esclusivamente i dati del sostituto d'imposta o di indicare l'assenza del sostituto con gli effetti di una dichiarazione "senza sostituto";</p> <ul style="list-style-type: none"> • rivolgersi a un CAF o a un professionista abilitato per la presentazione della dichiarazione integrativa.
<p>1.3</p>	<p>CONTROLLI PREVENTIVI</p> <p>Ai sensi dell'art. 5 co. 3-<i>bis</i> del DLgs. 175/2014, l'Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi sui modelli 730 che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento della stessa Agenzia delle Entrate; • ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000,00 euro <p>Se la dichiarazione è stata inclusa nei controlli preventivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'Agenzia delle Entrate non rende disponibile il risultato contabile per l'effettuazione dei conguagli (modello 730-4) e ne informa il soggetto che ha prestato assistenza fiscale (professionista, CAF o sostituto d'imposta) o il contribuente in caso di presentazione diretta; • il CAF o professionista non deve in nessun caso comunicare al sostituto d'imposta il risultato contabile della dichiarazione assoggettata a controllo preventivo; • il contribuente deve provvedere autonomamente al versamento del secondo o unico acconto relativo all'IRPEF e/o alla cedolare secca, entro il 30 novembre, mediante il modello F24. <p>Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle Entrate non oltre il sesto mese successivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione; • ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
<p>1.4</p>	<p>CONGUAGLIO DERIVANTE DAI MODELLI 730-4</p> <p>I sostituti d'imposta tengono conto del risultato contabile dei modelli 730, costituito dalla sommatoria delle imposte, scaturite dalla liquidazione dei modelli 730:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a debito (compresi gli eventuali primo acconto IRPEF e/o cedolare secca e l'acconto sui redditi a tassazione separata) e a credito; • relative al dichiarante e al coniuge dichiarante. <p>Il singolo importo (a debito o credito) così determinato è, rispettivamente, aggiunto o detratto a carico delle ritenute d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione.</p>
<p>1.5</p>	<p>DINIEGO DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA DI EFFETTUARE IL CONGUAGLIO</p> <p>I sostituti d'imposta devono restituire immediatamente ai CAF o ai professionisti abilitati i modelli 730-4 relativi a persone con le quali non hanno avuto alcun rapporto di lavoro e pertanto non sono tenuti ad effettuare i conguagli (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 9.5.2013 n. 14, § 9.1).</p> <p>I sostituti d'imposta possono esercitare il diniego di effettuare il conguaglio esclusivamente nei casi in cui il rapporto di lavoro con il contribuente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non è mai esistito; • è cessato prima della data stabilita per l'avvio della presentazione del modello 730. <p>Tenuto conto che le Certificazioni Uniche devono essere consegnate dal sostituto d'imposta al percipiente entro il 31 marzo, secondo l'Agenzia delle Entrate il 1° aprile deve essere considerato quale data di avvio della presentazione del modello 730.</p> <p><i>Diniego in caso di modelli 730 presentati direttamente dai contribuenti via web</i></p> <p>Se il sostituto d'imposta che riceve il risultato contabile dei modelli 730 precompilati pre-</p>

<p>segue</p>	<p>sentati direttamente dai contribuenti via <i>web</i> non è tenuto ad effettuare il conguaglio, deve comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, tramite un’apposita funzionalità disponibile sul sito dei servizi telematici della stessa Agenzia, il codice fiscale del soggetto per il quale non è tenuto ad effettuare il conguaglio.</p> <p>Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate provvede a darne comunicazione al contribuente con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un avviso telematico nell’area autenticata; • un messaggio all’indirizzo <i>e-mail</i> necessariamente indicato dal contribuente in fase di presentazione diretta della dichiarazione. <p>Dal momento che, in questa circostanza, la dichiarazione risulta regolarmente presentata, qualora il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un debito, il contribuente deve effettuare direttamente i pagamenti con il modello F24.</p> <p>Diversamente, se emerge un risultato a credito, il contribuente può, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentare un modello 730 integrativo, indicando il codice 2 nella relativa casella “730 integrativo” del frontespizio, utilizzando le funzionalità disponibili nella propria area autenticata con la possibilità di modificare esclusivamente i dati del sostituto d’imposta o di indicare l’assenza del sostituto con gli effetti di una dichiarazione “senza sostituto”; • rivolgersi a un CAF o a un professionista abilitato per la presentazione della dichiarazione integrativa.
<p>2</p>	<p>DETAZZAZIONE PER I PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE - CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE</p>
<p></p>	<p>Con la circ. 29.3.2018 n. 5, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori indicazioni rispetto alla circ. 15.6.2016 n. 28 in materia di detassazione dei premi di risultato e di <i>welfare</i> aziendale, alla luce delle modifiche apportate dalla L. 232/2016 (legge di bilancio 2017), dal DL 50/2017 (conv. L. 96/2017) e dalla L. 205/2017 (legge di bilancio 2018).</p>
<p>2.1</p>	<p>DETAZZAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO</p> <p>La legge di bilancio 2017 ha esteso, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, l’ambito di applicazione del regime agevolativo per i premi di risultato.</p> <p>Limite di 80.000,00 euro</p> <p>In relazione all’ambito soggettivo, possono fruire del regime di favore i lavoratori che, fermi restando gli altri requisiti richiesti, nell’anno precedente a quello di percezione del premio siano stati titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000,00 euro annui (invece di 50.000,00 euro annui come previsto in origine dalla L. 208/2015).</p> <p>L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il nuovo limite di reddito di 80.000,00 euro si applica a partire dai premi di risultato erogati nel 2017, anche se maturati precedentemente o se erogati in virtù di contratti già stipulati; • per i dipendenti che nell’anno precedente a quello di erogazione del premio abbiano beneficiato delle agevolazioni previste per il rientro dei lavoratori in Italia, per i quali la base imponibile del reddito di lavoro dipendente è assunta in misura ridotta, il limite di 80.000,00 euro deve essere calcolato in ragione dell’importo di reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito. <p>Importo del premio</p> <p>La legge di bilancio 2017 ha inoltre innalzato, a decorrere dal periodo d’imposta 2017, l’importo del premio assoggettabile ad imposta sostitutiva, ora pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a 3.000,00 euro (in luogo dei precedenti 2.000,00 euro); • oppure a 4.000,00 euro (in luogo dei precedenti 2.500,00 euro), in caso di premio erogato da aziende che adottano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori

<p>segue</p>	<p>nell'organizzazione del lavoro, per i contratti stipulati fino al 24.4.2017 (data di entrata in vigore del DL 50/2017).</p> <p>Sul punto viene precisato che il limite di importo detassabile di 3.000,00 euro (o 4.000,00 euro in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori) deve essere riferito al periodo d'imposta e in tale limite devono essere computati tutti i premi percepiti dal dipendente, anche se sotto forma di partecipazione agli utili o di <i>benefit</i> detassati, a prescindere dal fatto che siano erogati in base a contratti diversi o da diversi datori di lavoro o che abbiano avuto differenti momenti di maturazione.</p> <p>Certificazione unica "tardiva" Viene precisato che non è prevista alcuna sanzione per le aziende che, per consentire al dipendente di applicare nella dichiarazione dei redditi l'imposta sostitutiva del 10% sui premi di risultato ricevuti, inviano tardivamente all'Agenzia delle Entrate una nuova Certificazione unica nei casi in cui la verifica del raggiungimento dell'obiettivo sia avvenuta successivamente al conguaglio delle ritenute.</p> <p>Sostituzione del premio con benefit Quanto alla possibilità, riconosciuta dal 2017, di sostituire il premio di risultato con i <i>benefit</i> previsti dall'art. 51 co. 4 del TUIR, la circolare precisa che l'uso dell'auto aziendale, la concessione di prestiti da parte del datore di lavoro, la messa a disposizione del dipendente dell'alloggio e la concessione gratuita di viaggi ai dipendenti del settore ferroviario, erogati a richiesta del dipendente in sostituzione e nei limiti di valore del premio agevolabile, sono assoggettati a tassazione ordinaria assumendo come base imponibile il valore determinato sulla base dei criteri dettati dal comma 4 dell'art. 51 del TUIR (e non, quindi, in base al valore normale). La parte del premio eccedente il valore del <i>benefit</i> di cui al comma 4 resta assoggettata ad imposta sostitutiva o a tassazione ordinaria a scelta del lavoratore, ovvero potrà essere sostituita con gli altri <i>benefit</i> di cui all'art. 51 del TUIR.</p>
<p>2.2</p>	<p>EROGAZIONI PER IL WELFARE AZIENDALE</p> <p>La circolare fornisce chiarimenti anche in relazione ai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>benefit</i> erogati in base alla contrattazione collettiva; • contributi e premi per il rischio di non autosufficienza o di gravi patologie. <p>Benefit in base a contratti collettivi</p> <p>La norma di interpretazione autentica prevista dall'art. 1 co. 162 della L. 232/2016, relativa alle opere e servizi di utilità sociale di cui alla lettera f) del co. 2 dell'art. 51 del TUIR, definisce il ruolo della contrattazione collettiva nell'erogazione dei <i>benefit</i>, specificando che gli stessi possono essere oggetto di contrattazione sia a livello nazionale che a livello territoriale o aziendale.</p> <p>Al riguardo, viene precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la norma, avendo natura interpretativa, ha effetto retroattivo; • tale disposizione opera non solo relativamente alle opere e servizi disciplinati dalla lettera f), ma anche per "le somme e i valori" disciplinati dalle successive lettere f-bis) (somme, prestazioni e servizi di educazione e istruzione), f-ter) (somme e prestazioni per servizi di assistenza a familiari anziani o non autosufficienti) e f-quater) (contributi e premi per rischio di non autosufficienza e gravi patologie); • la disposizione interpretativa non fa venir meno la possibilità che i <i>benefit</i> siano erogati volontariamente. <p>Contributi e premi per il rischio di non autosufficienza o di gravi patologie</p> <p>Con riferimento alle erogazioni per il <i>welfare</i> aziendale di cui all'art. 51 co. 1 lett. f-quater) del TUIR, tra i principali chiarimenti si segnalano i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in base alla citata disposizione non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente solo i contributi e i premi versati per le polizze volte ad assicurare le terapie di lungo corso (<i>long term care</i>) e le malattie gravi (<i>dread disease</i>);

<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • per le gravi patologie si può fare riferimento all'elenco delle malattie professionali per le quali è obbligatoria la denuncia all'Ispettorato del lavoro di cui all'art. 139 del DPR 1124/65 (Testo unico INAIL), elenco da ultimo aggiornato con il DM 10.6.2014; • la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente si realizza sempreché i contributi siano destinati all'erogazione di prestazioni in favore del dipendente e non anche dei suoi familiari; ove la polizza garantisca prestazioni sia al dipendente che ai familiari, occorrerà scorporare la quota riferita alla posizione dei familiari.
<p>2.3</p>	<p>SOMME EROGATE O RIMBORSATE PER ABBONAMENTI AL TRASPORTO PUBBLICO</p> <p>Con riferimento all'art. 51 co. 2 lett. d-bis) del TUIR, in base alla quale non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente la spesa sostenuta dal datore di lavoro in favore del dipendente e dei suoi familiari a carico per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico, l'Agenzia delle Entrate precisa, tra l'altro, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai fini dell'esclusione dal reddito di lavoro dipendente, è necessario che l'abbonamento al trasporto pubblico sia offerto alla generalità dei lavoratori dipendenti o a categorie di dipendenti; • l'esclusione è applicabile sempreché il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione comprovante l'utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con la finalità per cui sono state corrisposte; • è irrilevante che le somme erogate coprano o meno l'intero costo dell'abbonamento; • per servizi di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale devono intendersi quelli aventi ad oggetto il trasporto di persone, ad accesso generalizzato, resi da enti pubblici ovvero da soggetti privati affidatari del servizio pubblico sulla base di specifiche concessioni o autorizzazioni da parte di soggetti pubblici; rientra in tale categoria qualsiasi servizio di trasporto pubblico, a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato, che operi in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite.
<p>3</p>	<p>BLOCCO DEI PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - RIDUZIONE DEL LIMITE A 5.000,00 EURO - CHIARIMENTI</p>
	<p>L'art. 48-bis del DPR 602/73 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, in caso di erogazione di una somma pari o superiore a 5.000,00 euro, sono tenute preliminarmente a valutare la presenza di ruoli non onorati.</p> <p>In tali ipotesi, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione deve rispondere alla richiesta entro cinque giorni lavorativi e, in caso di silenzio, si procederà al pagamento delle somme.</p> <p>In caso di controllo con esito positivo, l'Agente della Riscossione comunicherà invece l'ammontare del debito non pagato e l'intenzione di procedere al pignoramento presso terzi della somma.</p> <p>Si ricorda che, dall'1.3.2018, il limite che fa scattare la menzionata procedura è stato abbassato a 5.000,00 euro dai precedenti 10.000,00 euro per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1 co. 986 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018).</p> <p>Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato, ha fornito chiarimenti sulla disciplina in esame mediante la circolare 21.3.2018 n. 13.</p>
<p>3.1</p>	<p>ENTI PUBBLICI SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI VERIFICA</p> <p>In generale, la verifica prevista dall'art. 48-bis del DPR 602/73 va effettuata da tutte le Pubbliche Amministrazioni, quindi, a titolo esemplificativo, dai Ministeri, dalle ASL, dalle Regioni, dai Comuni, ecc.</p> <p>Nella circolare 21.3.2018 n. 13 è stato chiarito che l'obbligo riguarda anche:</p>

<p>segue</p>	<ul style="list-style-type: none"> • gli enti pubblici economici, come i consorzi di sviluppo industriale; • le gestioni commissariali. <p>Invece, non devono effettuare la verifica in esame le fondazioni e le associazioni, benché fondate o costituite da enti pubblici, salvo abbiano personalità giuridica di diritto pubblico.</p>
<p>3.2</p>	<p>OPERAZIONI IN SPLIT PAYMENT</p> <p>Per le operazioni effettuate, tra l'altro, nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, l'IVA, applicata dal cedente o prestatore sulla fattura, è versata all'Erario direttamente dal cessionario o committente, quindi dalla Pubblica Amministrazione stessa (art. 17-ter del DPR 633/72, c.d. <i>split payment</i>).</p> <p>In ragione di ciò, il computo dei 5.000,00 euro va eseguito al netto dell'IVA.</p>
<p>3.3</p>	<p>PAGAMENTI ESEGUITI A SEGUITO DI ORDINE GIUDIZIALE</p> <p>Se il pagamento deriva da sentenza (quindi per ordine giudiziale come accade a seguito del giudizio di ottemperanza), la verifica va eseguita ugualmente.</p> <p>La ragione risiede nel fatto che l'obbligo di verifica deriva da una norma di diritto primaria, e si applica anche quando il pagamento derivi da una sentenza passata in giudicato.</p>
<p>3.4</p>	<p>MANDATO CON RAPPRESENTANZA E SPESE DI LITE</p> <p>In caso di mandato con rappresentanza, la verifica va eseguita nei confronti del mandante.</p> <p>Quando, in ragione della decisione del giudice che condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali, il pagamento debba avvenire nei confronti del difensore "distrattario" delle spese (art. 93 c.p.c.), la verifica va effettuata nei suoi confronti.</p> <p>Va di contro effettuata in capo al cliente se il difensore ha una mera procura all'incasso.</p>
<p>3.5</p>	<p>PAGAMENTI A FAVORE DEGLI EREDI</p> <p>Nel caso in cui il beneficiario del pagamento sia deceduto, la verifica va eseguita nei confronti di ciascun erede singolarmente, e non sulla somma delle quote spettanti a tutti gli eredi.</p>
<p>3.6</p>	<p>INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE A FINI CONTRIBUTIVI</p> <p>Per disposizione di legge, la stazione appaltante (quindi la Pubblica Amministrazione) trattiene dal certificato di pagamento i debiti contributivi relativi a lavoro dipendente che risultano non versati dal subappaltatore o dall'affidatario, versandoli direttamente agli enti previdenziali (art. 30 co. 5 del DLgs. 50/2016).</p> <p>In detta ipotesi, la verifica va effettuata al netto di tale intervento sostitutivo.</p>
<p>3.7</p>	<p>ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO DEL CREDITO</p> <p>Occorre effettuare particolare attenzione all'artificioso frazionamento dei pagamenti; pertanto non bisogna dare rilievo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a richieste di diluizione del pagamento di crediti unitari; • a pagamenti frazionati di un'unica liquidazione, ad esempio eseguiti in ragione di controprestazioni non soddisfacenti.
<p>4</p>	<p>SUPER-AMMORTAMENTI E CREDITI D'IMPOSTA INTRODOTTI DALLA LEGGE DI BILANCIO 2018 - CHIARIMENTI</p>
	<p>Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato, in data 22.2.2018, alcune risposte relative alle nuove misure di favore per le imprese introdotte dalla L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018).</p>

4.1	<p>SUPER-AMMORTAMENTI</p> <p>L'art. 1 co. 29 della L. 205/2017 esclude esplicitamente dalla proroga per il 2018 del super-ammortamento gli investimenti effettuati in veicoli e altri mezzi di trasporto a motore di cui all'art. 164 co. 1 del TUIR.</p> <p>Il citato art. 164 fa riferimento ai veicoli e agli altri mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, comprendendo, tra gli altri, le autovetture e gli autocaravan di cui all'art. 54 co. 1 lettere a) ed m) del DLgs. 285/92 (Codice della strada). Restano, pertanto, esclusi dall'art. 164 co. 1 del TUIR gli altri autoveicoli previsti dallo stesso co. 1 dell'art. 54 del Codice della strada (quali, ad esempio, autobus e autocarri) che risultano, quindi, agevolabili con il super-ammortamento.</p> <p>Viene inoltre precisato che sono esclusi dalla proroga dell'agevolazione per il 2018 i veicoli e i mezzi di trasporto di cui all'art. 164 del TUIR anche se a bassa emissione, posto che la norma non opera alcuna distinzione in merito alla natura ecologica dei mezzi di trasporto.</p>
4.2	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0</p> <p>Con riferimento al credito d'imposta per le spese di formazione 4.0 (art. 1 co. 46-56 della L. 205/2017), si segnalano i seguenti chiarimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'agevolazione spetta a prescindere dalla circostanza che l'impresa fruisca anche di super e iper-ammortamento; • sono ammesse all'agevolazione anche le imprese artigiane e le imprese agricole; • l'impresa matura il beneficio al sostenimento delle spese ammesse all'agevolazione e non sarà prevista un'istanza di accesso all'incentivo. Il previsto decreto attuativo potrà prevedere eventuali adempimenti propedeutici alla fruizione del credito d'imposta.
4.3	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER LA QUOTAZIONE DELLE PMI</p> <p>In merito al credito d'imposta per la quotazione delle PMI (art. 1 co. 89-92 della L. 205/2017), essendo previsti dei limiti di spesa annui, le imprese dovranno presentare un'istanza ai fini della fruizione del credito d'imposta.</p> <p>Indipendentemente dalla durata della procedura, la domanda ai fini della quantificazione del credito spettante dovrà essere presentata a quotazione avvenuta.</p>
5	<p>DIGITALIZZAZIONE DELLE PMI - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI SOTTO FORMA DI VOUCHER - DISPOSIZIONI ATTUATIVE - MODIFICHE</p> <p>Con due decreti datati 14.3.2018, il Ministero dello sviluppo economico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ha pubblicato l'elenco, articolato su base regionale, delle imprese cui risulta assegnabile il c.d. "voucher digitalizzazione" di cui all'art. 6 co. 1-6 del DL 145/2013, al DM 23.9.2014 e al DM 24.10.2017 (c.d. "provvedimento cumulativo di prenotazione"); • ha modificato l'iter amministrativo relativo all'assegnazione definitiva dell'agevolazione, di cui al suddetto DM 24.10.2017. <p>Con il successivo DM 29.3.2018, è stato fissato il termine iniziale per la presentazione della richiesta di erogazione del voucher, da parte delle imprese assegnatarie.</p> <p>Per approfondimenti sull'agevolazione in argomento, si vedano le Circolari Mensili di ottobre e novembre 2017.</p>
5.1	<p>SPESE AMMISSIBILI</p> <p>Le spese connesse all'intervento di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico sono ritenute ammissibili se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sostenute successivamente al 14.3.2018; • ultimate non oltre sei mesi da tale data (quindi, entro il 14.9.2018). <p>Per "data di ultimazione" si intende quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile, ancor-</p>

<p>segue</p>	<p>ché pagato successivamente. I pagamenti dei titoli di spesa devono, comunque, essere effettuati prima della presentazione della richiesta di erogazione.</p>
<p>5.2</p>	<p>PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI EROGAZIONE</p> <p>Ai fini dell'assegnazione definitiva e della conseguente erogazione del <i>voucher</i>, l'impresa iscritta nel provvedimento cumulativo di prenotazione è tenuta a presentare la richiesta di erogazione, esclusivamente tramite l'apposita procedura informatica.</p> <p>Nel caso in cui l'impresa non risulti in possesso, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro delle imprese e risultanti dal relativo certificato camerale, dei requisiti previsti per la fruizione delle agevolazioni, la procedura informatica non consentirà il completamento dell'<i>iter</i> di presentazione della richiesta.</p> <p>Nel caso in cui le informazioni presenti nel Registro delle imprese non siano aggiornate, l'impresa è tenuta ad effettuare le necessarie rettifiche.</p> <p>Unitamente alla domanda di erogazione, occorre trasmettere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la documentazione di spesa (i titoli di spesa devono recare la dicitura "<i>Spesa di euro ... dichiarata per l'erogazione del Voucher di cui al D.M. 23 settembre 2014</i>", integrata, ove necessario, dalla dicitura "<i>Programma operativo nazionale Imprese e competitività 2014- 2020</i>"); • gli estratti del conto corrente dal quale risultino i pagamenti connessi alla realizzazione del progetto agevolato; • le liberatorie sottoscritte dai fornitori dei beni e dei servizi acquisiti, con l'indicazione per i servizi di consulenza e per quelli di formazione degli ambiti di attività cui sono riferiti; • il resoconto sulla realizzazione del progetto. <p>Termine iniziale di presentazione della domanda</p> <p>Le imprese iscritte nel provvedimento cumulativo di prenotazione possono presentare le richieste di erogazione del <i>voucher</i> a partire dal 14.9.2018.</p> <p>Termine finale di presentazione della domanda</p> <p>A pena di decadenza, la richiesta di erogazione del <i>voucher</i> deve avvenire entro il 13.12.2018 (90 giorni dalla scadenza della suddetta data del 14.9.2018 per l'ultimaazione delle spese).</p>
<p>5.3</p>	<p>EROGAZIONE DEL VOUCHER</p> <p>Il Ministero dello sviluppo economico, ricevuta la domanda di erogazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verifica la completezza e la regolarità delle dichiarazioni rese dall'impresa; • accerta la vigenza e la regolarità contributiva dell'impresa beneficiaria, tramite l'acquisizione d'ufficio del DURC. <p>Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione, il Ministero determina, con proprio provvedimento, l'importo del <i>voucher</i> da erogare. Il termine si interrompe qualora il progetto sia stato realizzato apportando una variazione significativa rispetto a quanto indicato nella domanda di accesso alle agevolazioni o sia intervenuta una variazione per effetto di operazioni societarie o di cessione dell'attività; in tali ipotesi, il Ministero procede all'adozione del provvedimento di erogazione solo a seguito del positivo svolgimento delle verifiche connesse all'organicità e alla funzionalità del progetto realizzato e al raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di domanda ovvero della verifica circa la sussistenza dei requisiti soggettivi.</p> <p>Nel caso in cui, nell'ambito delle attività di verifica, emergano irregolarità contributive, il Ministero adotta il provvedimento per la determinazione dell'importo del <i>voucher</i> secondo le modalità e i tempi previsti dalle procedure per l'attivazione del c.d. intervento sostitutivo di cui all'art. 31 del DL 69/2013, il quale si sostanzia nella decurtazione del <i>voucher</i> della parte corrispondente all'inadempienza accertata e nel versamento di detto importo direttamente agli Istituti previdenziali.</p>

<p>5.4</p>	<p>CONTROLLI</p> <p>Il Ministero dello sviluppo economico, successivamente all'erogazione del <i>voucher</i>, procede allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali ed europee al fine di verificare, su un campione significativo dei progetti realizzati, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dalle imprese in sede di richiesta di erogazione e, nel caso di esito negativo, procede alla revoca delle agevolazioni.</p> <p>Nel caso in cui, in qualsiasi fase del procedimento, il Ministero accerti l'insussistenza delle condizioni previste per l'assegnazione del <i>voucher</i>, lo stesso provvede a comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di erogazione.</p> <p>Sono possibili accertamenti d'ufficio anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dalle imprese beneficiarie in fase di presentazione della domanda e nella successiva richiesta di erogazione.</p>
<p>6</p>	<p>REGIME DEL CONSOLIDATO FISCALE - NUOVO DECRETO ATTUATIVO</p>
	<p>Con il DM 1.3.2018 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 9.3.2018 n. 57), è stato emanato il nuovo provvedimento attuativo del regime opzionale di tassazione del consolidato nazionale (artt. 117 - 128 del TUIR), in sostituzione del precedente DM 9.6.2004 che è stato espressamente abrogato.</p> <p>La novità più significativa è rappresentata dall'introduzione di una disposizione volta a chiarire l'applicazione del regime del <i>patent box</i> per le società che hanno optato per la tassazione consolidata.</p>
<p>6.1</p>	<p>ESERCIZIO DELL'OPZIONE E REQUISITI PER L'ADESIONE</p> <p>Con il nuovo provvedimento attuativo sono state aggiornate le norme in materia di tassazione di gruppo, recependo le novità che in questi anni hanno modificato l'esercizio dell'opzione ed i requisiti per l'adesione.</p> <p>In particolare, l'art. 7-<i>quater</i> del DL 193/2016 (conv. L. 225/2016) ha introdotto, al termine del triennio di validità, il rinnovo tacito dell'opzione per la tassazione di gruppo, salvo che venga espressamente revocata secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione.</p> <p>L'art. 5 del DM 1.3.2018 stabilisce, quindi, che l'esercizio congiunto dell'opzione per la tassazione di gruppo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deve essere comunicato dalla società controllante all'Agenzia delle Entrate con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione; • deve contenere la denominazione o ragione sociale e il codice fiscale delle società che esercitano l'opzione, la qualità di controllante ovvero di controllata, l'individuazione delle società che hanno eventualmente effettuato il versamento d'acconto in modo separato, il criterio utilizzato per l'eventuale attribuzione delle perdite residue in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, o di revoca dell'opzione.
<p>6.2</p>	<p>AGEVOLAZIONE <i>PATENT BOX</i> PER I SOGGETTI ADERENTI AL CONSOLIDATO</p> <p>Il DM 1.3.2018 ha introdotto una norma interpretativa di quanto previsto dall'art. 9 co. 4 lett. b) del DM 28.11.2017 in materia di <i>patent box</i>.</p> <p>Secondo questa disposizione, le imprese incluse nel regime del consolidato fiscale, che hanno attribuito le attività di ricerca e sviluppo a una <i>Intellectual Property Company</i>, possono escludere dal calcolo del <i>nexus ratio</i> gli eventuali costi di acquisizione e di licenza corrisposti alla stessa società per l'utilizzo dei beni immateriali, purché il regime di consolidato sia concluso in forza di partecipazioni totalitarie al capitale tra i partecipanti e sussista ininterrottamente dall'esercizio in cui sono stati sostenuti i medesimi costi.</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>L'obiettivo della norma è quello di equiparare le modalità di calcolo del <i>nexus ratio</i> dei soggetti inclusi nel consolidato nazionale che detengono esclusivamente partecipazioni totalitarie, a quello di soggetti indipendenti che svolgono attività di ricerca e sviluppo preordinata alla realizzazione e all'utilizzo dei beni immateriali agevolabili.</p>
<p>7</p>	<p>APPARECCHI PER IL GIOCO LECITO (NEW SLOT) - DISMISSIONE - PROCEDURE PER LO SMALTIMENTO E LA DISTRUZIONE O LA CESSIONE</p>
	<p>In attuazione dell'art. 1 co. 1050 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), con il provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 30.3.2018 n. 38169, sono state stabilite le specifiche procedure obbligatorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per lo smaltimento e la distruzione degli apparecchi per il gioco lecito che erogano vincite in denaro, di cui all'art. 110 co. 6 lett. a) del RD 18.6.31 n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, TULPS), c.d. "new slot", che sono stati dismessi; • al fine di evitare possibili utilizzi illeciti.
<p>7.1</p>	<p>AMBITO DI APPLICAZIONE Il presente provvedimento si applica agli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. a) del TULPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i quali sia venuta meno l'efficacia dei relativi titoli autorizzatori, rilasciati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per dismissione, anche dovuta a revoca o decadenza dei nulla osta; • che siano stati quindi privati dei dispositivi di controllo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, installati all'interno della scheda di gioco.
<p>7.2</p>	<p>OPERAZIONI A CURA DEL PROPRIETARIO DEGLI APPARECCHI DISMESSI Al fine di evitare possibili utilizzi illeciti, gli apparecchi dismessi devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • smaltiti e distrutti come rifiuti; • oppure trasferiti al relativo produttore; • oppure ceduti e trasferiti all'estero. <p>Tali operazioni devono essere effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal proprietario degli apparecchi dismessi; • entro il termine di 6 mesi dalla cessazione di efficacia dei relativi titoli autorizzatori. <p>I proprietari di apparecchi dismessi devono comunicare l'avvenuta effettuazione delle suddette operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai competenti Uffici territoriali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; • secondo modalità e tempistiche che saranno stabilite con un successivo provvedimento della stessa Agenzia.
<p>7.3</p>	<p>SMALTIMENTO E DISTRUZIONE DEGLI APPARECCHI DISMESSI Il proprietario dell'apparecchio dismesso e della relativa scheda di gioco, priva del dispositivo di controllo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è tenuto a gestire tali apparati, insieme o separatamente, come rifiuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel rispetto delle disposizioni di cui alla Parte IV del DLgs. 3.4.2006 n. 152 e del DLgs. 14.3.2014 n. 49 (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, RAEE); • consegnandoli unicamente ad imprese iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali nelle pertinenti categorie e conferiti presso impianti autorizzati. <p>Il proprietario degli apparecchi dismessi è tenuto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fornire al competente Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l'elenco analitico degli apparecchi e delle schede di gioco oggetto di smaltimento e distruzione da consegnare ai soggetti incaricati; • comunicare la data e il luogo delle operazioni di conferimento, in modo da consentire la presenza e il controllo da parte del predetto Ufficio.

<p><i>segue</i></p>	<p>Tali comunicazioni dovranno avvenire in base alla tempistica che sarà indicata con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.</p> <p>Durante il trasporto tali rifiuti devono essere accompagnati dal formulario di identificazione di cui all’art. 193 del DLgs. 152/2006; nel campo del formulario riservato alle annotazioni deve essere riportato l’elenco analitico degli apparecchi da gioco e delle schede di gioco oggetto di smaltimento.</p> <p>Il proprietario è tenuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ad acquisire copia del formulario controfirmato e datato in arrivo dall’impianto di destinazione; • alla sua conservazione per cinque anni.
<p>7.4</p>	<p>CESSIONE O TRASFERIMENTO DEGLI APPARECCHI DISMESSI</p> <p>In alternativa alle operazioni di smaltimento e distruzione, il proprietario degli apparecchi dismessi può:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trasferirli ai produttori di apparecchi da gioco, anche in conto lavorazione, ai fini della loro rigenerazione; la sola scheda di gioco può essere trasferita, oltre che ai produttori di apparecchi, anche al produttore della scheda stessa; • cederli e trasferirli all’estero, sprovvisti della scheda di gioco.
<p>7.5</p>	<p>DECORRENZA</p> <p>Le disposizioni del presente provvedimento si applicano agli apparecchi dismessi a partire dall’1.5.2018.</p>
<p>7.6</p>	<p>SANZIONI</p> <p>I proprietari di apparecchi dismessi che non adempiono alle prescrizioni del presente provvedimento sono cancellati dall’elenco dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta di gioco mediante gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui all’art. 1 commi 533, 533-<i>bis</i> e 533-<i>ter</i> della L. 23.12.2005 n. 266, tenuto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.</p> <p>Restano applicabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le sanzioni previste dalla normativa sulla gestione dei rifiuti; • le sanzioni penali per i soggetti che omettono le previste dichiarazioni, o che le rilasciano attestando circostanze non veritiere, o che formano o fanno uso di atti falsi.
<p>8</p>	<p>IMMISSIONE IN CONSUMO ED ESTRAZIONE DI CARBURANTI DAL DEPOSITO - PRESTAZIONE DI IDONEA GARANZIA - APPROVAZIONE DEI MODELLI</p> <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 1.3.2018 n. 47927 sono stati approvati i modelli necessari per prestare la garanzia richiesta ai fini dell’immissione in consumo da un deposito fiscale, oppure dell’estrazione dal deposito di un destinatario registrato, di benzina e gasolio per uso autotrazione senza effettuare il versamento dell’IVA previsto dall’art. 1 co. 937 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018).</p> <p>Per approfondimenti sulla disciplina in esame si veda la Circolare Mensile di febbraio 2018.</p>
<p>8.1</p>	<p>PRESTAZIONE DI IDONEA GARANZIA</p> <p>Ai sensi dell’art. 4 del DM 13.2.2018, la garanzia in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è prestata a favore del competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate e consegnata in copia al gestore del deposito fiscale; • ha una durata pari a 12 mesi dall’immissione in consumo dei beni dal deposito fiscale; • è di ammontare corrispondente all’IVA dovuta. <p>Le forme di garanzia ammesse sono, di regola, le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore nominale;

<p>segue</p>	<ul style="list-style-type: none"> • fideiussione rilasciata da una banca o da un'impresa commerciale che offra adeguate garanzie di solvibilità a giudizio dell'Amministrazione finanziaria; • polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione.
<p>8.2</p>	<p>DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO</p> <p>Il provvedimento in esame ha approvato il modello per gli intermediari e le banche relativo alla costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, unitamente alle relative condizioni generali che regolano il rapporto fra l'intermediario o la banca presso la quale è costituito il predetto deposito vincolato e l'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Il provvedimento precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la costituzione del deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato è effettuata, in base all'art. 83-<i>octies</i> del DLgs. 58/98, per il tramite di un intermediario autorizzato ai sensi dell'art. 79-<i>quater</i> dello stesso DLgs. 58/98; • a seguito della dematerializzazione dei titoli di Stato, i depositi possono essere costituiti solo presso gli intermediari che, per effetto delle modifiche normative succedutesi nel tempo, sono quelli autorizzati ai sensi del predetto art. 79-<i>quater</i> del DLgs. 58/98.
<p>8.3</p>	<p>POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA</p> <p>Il provvedimento ha approvato, altresì, il modello per le società e le banche relativo al rilascio di polizza fideiussoria o di fideiussione bancaria, unitamente alle relative condizioni generali di assicurazione che regolano il rapporto fra la società o la banca e l'Agenzia delle Entrate.</p>
<p>9</p>	<p>ZONE DEL CENTRO ITALIA COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E 2017 - MODALITÀ DI RISCOSSIONE DELLE RITENUTE IRPEF SOSPESE</p>
	<p>Con la ris. 6.3.2018 n. 19, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità con cui riprendere l'attività di riscossione delle ritenute sospese in relazione ai soggetti terremotati del Centro Italia ai sensi dell'art. 48 co. 1-<i>bis</i> del DL 17.10.2016 n. 189 (conv. L. 15.12.2016 n. 229).</p>
<p>9.1</p>	<p>SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE DELLE RITENUTE IRPEF</p> <p>In base a tale disposizione, infatti, è stato previsto che i sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 24.8.2016 (elencati negli allegati 1, 2 e 2-<i>bis</i> al suddetto DL 189/2016), non dovessero operare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai sensi degli artt. 23, 24 e 29 del DPR 600/73; • dall'1.1.2017 fino al 31.12.2017. <p>È stato, inoltre, fissato al 31.5.2018 il termine entro cui deve riprendere l'attività di riscossione delle ritenute non operate (art. 48 co. 11 del DL 189/2016 convertito, come modificato dall'art. 1 co. 736 lett. a) della L. 205/2017). A decorrere da questo termine, è, comunque, possibile effettuare il versamento, senza applicazione di sanzioni ed interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo.</p>
<p>9.2</p>	<p>RATEAZIONE IN CASO DI REVOCA DELLA SOSPENSIONE E DI SOGGETTI INOCCUPATI O DECEDUTI</p> <p>Al fine di consentire ai contribuenti che hanno fruito della suddetta sospensione di effettuare i versamenti delle ritenute sospese nelle zone del Centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016-2017, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il diritto alla rateazione sussiste anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ad esempio per sopravvenuta inoccupazione;

<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • in caso di revoca della sospensione già richiesta; • in relazione agli eredi del titolare di reddito di lavoro dipendente o assimilato che abbia chiesto la sospensione al proprio sostituto d'imposta. <p>In questo ultimo caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il presupposto dell'obbligazione tributaria della quale è stata richiesta la sospensione (ed in relazione alla quale è possibile fruire del riversamento rateizzato) si è infatti verificato anteriormente alla morte del <i>dante causa</i>; • gli eredi possono inoltre beneficiare del differimento dei termini previsto dall'art. 65 del DPR 600/73, in base al quale tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa sono prorogati di sei mesi.
<p>10</p>	<p>INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E RIPRISTINO DI IMMOBILI DANNEGGIATI A SEGUITO DI EVENTI SISMICI - IMMOBILI DESTINATI ALLA LOCAZIONE - SPETTANZA DELLA DETRAZIONE</p>
	<p>I commi 1-<i>bis</i> e 1-<i>ter</i> dell'art. 16 del DL 63/2013, da ultimo modificati dal co. 2 lett. c) n. 2 dell'art. 1 della L. 232/2016, prevedono che, per gli interventi antisismici di cui alla lett. i) dell'art. 16-<i>bis</i> co. 1 del TUIR, spetti una detrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021; • nella misura del 50% fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000,00 euro per unità immobiliare per ciascun anno.
<p>10.1</p>	<p>AMBITO APPLICATIVO</p> <p>Nello specifico, per beneficiare dell'agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le procedure autorizzatorie devono essere iniziate dopo l'1.1.2017; • gli edifici devono essere ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona sismica 3, di cui all'OPCM 20.3.2003 n. 3274; • gli interventi antisismici di cui alla lett. i) dell'art. 16-<i>bis</i> del TUIR devono riguardare costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive; • le spese devono essere sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021.
<p>10.2</p>	<p>POTENZIAMENTO DELLA DETRAZIONE NELLE ZONE SISMICHE AD ALTA PERICOLOSITÀ</p> <p>L'aliquota della detrazione aumenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al 70%, nel caso in cui dalla realizzazione degli interventi il rischio sismico dell'immobile si riduca sino a determinare il passaggio ad una classe di rischio inferiore; • all'80%, nel caso in cui gli interventi determinino il passaggio dell'immobile a due classi di rischio inferiori.
<p>10.3</p>	<p>SOGGETTI INTERESSATI</p> <p>Possono beneficiare della detrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i soggetti passivi IRPEF, • i soggetti passivi IRES, <p>che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese stesse sono rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l'immobile in base a un titolo idoneo (diritto di proprietà o altro diritto reale, contratto di locazione, o altro diritto personale di godimento).</p>
<p>10.4</p>	<p>EDIFICI AGEVOLATI</p> <p>La detrazione spetta per tutte le "costruzioni adibite ad abitazione" (quindi anche per le c.d. "secondo case") e non soltanto per quelle adibite ad abitazione principale.</p> <p>Come precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 18.9.2013 n. 29 (§ 2.2), per costruzioni adibite ad attività produttive si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.</p> <p>Al riguardo, con la ris. 12.3.2018 n. 22, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detra-</p>

<i>segue</i>	zione fiscale in commento è riconosciuta anche per gli interventi riguardanti immobili posseduti da società, non utilizzati direttamente ma destinati alla locazione.
11	PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI IN VIA TELEMATICA - ESTENSIONE DEGLI INTERMEDIARI ABILITATI
	<p>Con il provv. 9.3.2018 n. 53616, l'Agenzia delle Entrate ha esteso l'ambito dei soggetti che possono essere incaricati della:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trasmissione telematica delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette, IRAP e IVA; • trasmissione telematica delle dichiarazioni di successione; • registrazione telematica dei contratti di locazione e affitto di immobili.
11.1	<p>TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI, IRAP E IVA</p> <p>Tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 3 del DPR 322/98 (modelli REDDITI, modelli IRAP, dichiarazione IVA, dichiarazione dei sostituti d'imposta, ecc.) sono state incluse anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le società tra professionisti iscritte all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; • le società tra professionisti iscritte all'Albo dei consulenti del lavoro.
11.2	<p>TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONE</p> <p>Ai soli fini della trasmissione telematica delle dichiarazioni di successione e delle domande di volture catastali, si considerano soggetti incaricati anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le società tra professionisti iscritte all'Albo dei geometri e dei geometri laureati; • gli iscritti all'Albo degli ingegneri, anche riuniti in forma associativa; • gli iscritti all'Albo degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori con il titolo di "architetto" o "architetto iunior", anche riuniti in forma associativa; • le agenzie che svolgono, per conto dei propri clienti, attività di pratiche amministrative presso amministrazioni ed enti pubblici, purché titolari di licenza rilasciata ai sensi dell'art. 115 del RD 773/31 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, TULPS). <p>Tali soggetti si aggiungono quindi a quelli individuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai sensi dell'art. 3 del DPR 322/98 (es. dottori commercialisti, esperti contabili, notai, avvocati, CAF, ecc.); • dal provv. Agenzia delle Entrate 1.3.2017 n. 42444, vale a dire: <ul style="list-style-type: none"> – gli iscritti all'Albo professionale dei geometri e dei geometri laureati, anche riuniti in forma associativa; – gli iscritti all'Albo professionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, in possesso di specializzazione in edilizia, anche riuniti in forma associativa.
11.3	<p>REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTO DI IMMOBILI</p> <p>Tra i soggetti abilitati ai fini degli adempimenti relativi alla registrazione dei contratti di locazione e di affitto dei beni immobili, al pagamento telematico delle imposte relative alla registrazione, ai canoni per le annualità successive alla prima, alle proroghe, anche tacite, alle cessioni e risoluzioni dei medesimi contratti, ai sensi dell'art. 15 co. 1 del DM 31.7.98, sono stati inclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli iscritti all'Albo professionale di geometri e geometri laureati; • anche riuniti in forma associativa o tramite società tra professionisti iscritte al medesimo Albo. <p>Tali soggetti vanno, quindi, ad aggiungersi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • agli incaricati individuati ai sensi dell'art. 3 del DPR 322/98 (es. dottori commercialisti, esperti contabili, notai, avvocati, CAF, ecc.);

<p>segue</p>	<ul style="list-style-type: none"> • alle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative, firmatarie delle convenzioni nazionali stipulate ai sensi dell'art. 4 co. 1 della L. 9.12.98 n. 431; • alle agenzie di mediazione immobiliare iscritte nei ruoli dei mediatori tenuti dalle Camere di commercio; • ai soggetti, anche organizzati in forma associativa o federativa degli utenti, appositamente delegati e aventi adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa; • alle agenzie che svolgono, per conto dei propri clienti, attività di pratiche amministrative presso amministrazioni ed enti pubblici, purché titolari di licenza rilasciata ai sensi dell'art. 115 del TULPS; • agli iscritti all'Albo professionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati in possesso di specializzazione in edilizia, anche riuniti in forma associativa.
<p>12</p>	<p>AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI MUSICALI DA PARTE DI STUDENTI DI ISTITUTI MUSICALI - DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL 2018</p>
	<p>Con il provv. 19.3.2018 n. 60401, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità applicative per l'attribuzione del contributo <i>una tantum</i> per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, anticipato dal produttore o rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita, previsto per il 2018 dall'art. 1 co. 643 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018).</p> <p>La nuova agevolazione è sostanzialmente analoga a quella prevista nel 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dall'art. 1 co. 626 della L. 11.12.2016 n. 232 (legge di bilancio 2017) e dal provv. Agenzia delle Entrate 14.3.2017 n. 50771; • che era stata oggetto di analisi e chiarimenti con la circ. Agenzia delle Entrate 31.3.2017 n. 6.
<p>12.1</p>	<p>SOGGETTI BENEFICIARI</p> <p>Il contributo spetta agli studenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei licei musicali, dei corsi preaccademici, dei corsi del precedente ordinamento e dei corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell'art. 11 del DPR 212/2005, inclusi nell'allegato 1 al provv. 60401/2018; • in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l'iscrizione all'anno 2017-2018 o 2018-2019.
<p>12.2</p>	<p>AMBITO OGGETTIVO</p> <p>Oggetto dell'agevolazione è l'acquisto di uno strumento musicale nuovo e coerente con il corso di studi cui è iscritto lo studente (secondo quanto stabilito dall'allegato 2 al provv. 60401/2018), o di uno strumento considerato "affine" o "complementare", in base alle dichiarazioni di conformità con gli obiettivi disciplinari del corso di studio rilasciate dalle istituzioni di appartenenza.</p> <p>Certificazione</p> <p>Lo strumento musicale oggetto dell'agevolazione deve essere acquistato presso un produttore o un rivenditore, dietro presentazione di un certificato di iscrizione rilasciato dal proprio Istituto da cui risultino:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il cognome, nome, codice fiscale, corso e anno di iscrizione dello studente; • lo strumento musicale coerente con il corso di studi. <p>Il produttore o il rivenditore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • conserva il certificato di iscrizione fino al termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate può esercitare l'attività di accertamento; • documenta la vendita dello strumento mediante fattura, anche semplificata, o ricevuta fiscale o scontrino parlante che indichi, oltre agli altri dati ordinariamente

<p>segue</p>	<p>richiesti, il codice fiscale dello studente, il prezzo di vendita comprensivo del contributo, l'IVA applicata sull'intero ammontare e l'importo del contributo.</p>
<p>12.3</p>	<p>CONTRIBUTO</p> <p>Il contributo spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per gli acquisti effettuati nel 2018; • una sola volta (anche in caso di acquisto di un singolo componente dello strumento, quale, ad esempio, il piatto della batteria); • per un importo non superiore al 65% del prezzo finale, per un massimo di 2.500,00 euro e, comunque, nel limite complessivo dello stanziamento di spesa di 10 milioni di euro. <p>L'importo del contributo è ridotto del contributo eventualmente fruito per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel 2016, ai sensi dell'art. 1 co. 984 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) e del provv. Agenzia delle Entrate 8.3.2016 n. 36294; • e/o nel 2017, ai sensi dell'art. 1 co. 626 della L. 11.12.2016 n. 232 (legge di bilancio 2017) e del provv. Agenzia delle Entrate 14.3.2017 n. 50771. <p>Il contributo è erogato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sotto forma di sconto sul prezzo di vendita, comprensivo di IVA, praticato dal produttore o rivenditore; • in base all'ordine cronologico delle richieste comunicate all'Agenzia delle Entrate dai produttori o rivenditori, fino ad esaurimento delle risorse stanziare. <p>Esclusioni</p> <p>Il contributo non compete per l'acquisto di beni di consumo quali, ad esempio, corde o ance.</p>
<p>12.4</p>	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER I PRODUTTORI O RIVENDITORI</p> <p>Ai produttori o rivenditori degli strumenti musicali è riconosciuto un credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di ammontare pari al contributo riconosciuto agli studenti sotto forma di sconto; • nel limite delle risorse stanziare di 10 milioni di euro, assegnate in ordine cronologico. <p>Comunicazione all'Agenzia delle Entrate</p> <p>Per fruire del credito d'imposta, il produttore o rivenditore, prima di concludere la vendita dello strumento musicale, è tenuto a comunicare all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il proprio codice fiscale, quello dello studente e dell'istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione; • lo strumento musicale e il relativo prezzo totale comprensivo dell'IVA; • l'ammontare del contributo. <p>A tal fine, i produttori o rivenditori degli strumenti musicali devono effettuare le suddette comunicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a decorrere dal 26.3.2018; • utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, direttamente o tramite intermediari abilitati; • utilizzando, per la compilazione e la trasmissione telematica dei <i>file</i>, l'apposito <i>software</i> disponibile gratuitamente sul sito Internet dall'Agenzia delle Entrate. <p>Per ogni comunicazione inviata, il sistema telematico rilascerà apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito d'imposta in ragione della capienza nello stanziamento complessivo, della correttezza dei dati e della verifica dell'unicità del <i>bonus</i> assegnabile a ciascuno studente.</p> <p>La ricevuta indicherà inoltre l'ammontare del credito spettante, tenuto conto dell'eventuale contributo concesso allo studente nel 2016 e/o 2017.</p> <p>Pertanto, la ricevuta riporterà:</p>

<p>segue</p>	<ul style="list-style-type: none"> • l'importo del contributo pari al 65% del prezzo di vendita nell'ammontare massimo di 2.500,00 euro, qualora lo studente non abbia già fruito di analogo agevolazione nel 2016 e/o 2017; • ovvero, l'importo del contributo al netto dello sconto già usufruito in precedenza, del quale sarà data separata evidenza. <p>Fruizione del credito d'imposta</p> <p>Il credito d'imposta maturato in capo al produttore o rivenditore dello strumento musicale è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di rilascio dell'apposita ricevuta che ne attesta la fruibilità; • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97: <ul style="list-style-type: none"> – presentato esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell'operazione di versamento; – utilizzando il codice tributo "6865". <p>Nel caso in cui, successivamente alla ricezione dell'apposita ricevuta, la vendita dello strumento musicale non si concluda, il produttore o il rivenditore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dovrà inviare una comunicazione di annullamento della vendita, utilizzando i medesimi servizi e prodotti <i>software</i> dell'Agenzia delle Entrate, così da consentire allo studente di poter usufruire nuovamente del contributo; • qualora abbia già utilizzato in compensazione il relativo credito d'imposta, dovrà riversarlo tramite il modello F24, utilizzando lo stesso codice tributo. <p>Controlli</p> <p>Qualora l'Amministrazione finanziaria accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta da parte dei produttori o dei rivenditori, per il mancato rispetto degli adempimenti posti a loro carico, provvederà al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.</p>
<p>13</p>	<p>CREDITI IVA INDEBITAMENTE UTILIZZATI IN COMPENSAZIONE - VERSAMENTO DELLE SOMME A SEGUITO DI ATTO DI RECUPERO - NUOVE MODALITÀ</p>
	<p>L'art. 3 del DL 24.4.2017 n. 50, conv. L. 21.6.2017 n. 96, ha apportato alcune modifiche alle disposizioni che regolano l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 (c.d. "compensazione orizzontale"), in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la riduzione, da 15.000,00 a 5.000,00 euro, della soglia oltre la quale l'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti relativi alle imposte dirette o all'IVA annuale è subordinato all'apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa dell'organo di revisione legale dei conti di cui all'art. 2409-<i>bis</i> c.c.); • l'introduzione dell'obbligo del visto di conformità (o della suddetta sottoscrizione alternativa) anche per la compensazione dei crediti IVA trimestrali, per un importo superiore a 5.000,00 euro annui; • l'introduzione di uno specifico "regime sanzionatorio" nel caso in cui i suddetti crediti siano utilizzati in compensazione orizzontale in violazione dei previsti obblighi del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa; • l'introduzione del divieto di compensazione delle somme oggetto degli appositi "atti di recupero". <p>In relazione a quest'ultimo punto, integrando l'art. 1 co. 422 della L. 30.12.2004 n. 311, è stato infatti stabilito che per il pagamento delle somme dovute in caso di indebito utilizzo di crediti in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, in relazione all'atto di recupero del credito indebitamente utilizzato, nonché dei relativi interessi e sanzioni, di cui al precedente co. 421, non è possibile avvalersi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • della compensazione prevista dal suddetto art. 17 del DLgs. 241/97;

<p>segue</p>	<ul style="list-style-type: none"> • in caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, della compensazione prevista dall'art. 31 co. 1 del DL 78/2010 e dal DM 10.2.2011. <p>Pertanto, come evidenziato dalla ris. Agenzia delle Entrate 4.5.2017 n. 57, le somme dovute a seguito dell'atto disciplinato dall'art. 1 co. 421 della L. 311/2004 non possono essere corrisposte tramite compensazione.</p> <p>In applicazione della nuova disciplina, l'Agenzia delle Entrate, con la ris. 9.3.2018 n. 20, ha quindi stabilito nuove modalità per il versamento delle somme relative a crediti IVA indebitamente utilizzati in compensazione.</p>
<p>13.1</p>	<p>UTILIZZO DEL MODELLO F24 "ELIDE"</p> <p>Il versamento delle somme richieste con gli atti di recupero emessi ai sensi dell'art. 1 co. 421 della L. 311/2004, in relazione ai crediti IVA utilizzati in compensazione in violazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del DL 78/2009, non può più avvenire con il modello F24 "normale" (che consente la compensazione), ma deve avvenire con il modello F24 "Versamenti con elementi identificativi" (F24 "ELIDE"), che non consente la compensazione.</p> <p>L'utilizzo del modello F24 "ELIDE" riguarda i codici tributo "7497", "7498" e "7499".</p> <p>Compilazione del modello</p> <p>Ai fini della compilazione del modello F24 "ELIDE":</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella sezione "CONTRIBUENTE" sono indicati, nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici", il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento; • nella sezione "ERARIO ED ALTRO" sono indicati: <ul style="list-style-type: none"> – nel campo "tipo", la lettera "R"; – nel campo "elementi identificativi", nessun valore; – nel campo "codice", il codice tributo; • i campi "codice ufficio", "codice atto" e "anno di riferimento" (nella forma "AAAA") devono essere valorizzati con i dati reperibili nell'atto notificato al contribuente.
<p>13.2</p>	<p>DECORRENZA</p> <p>Le nuove modalità di versamento mediante il modello F24 "ELIDE" si applicano a partire dal 19.3.2018.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
6.4.2018	Trasmissione dati fatture	<p>I soggetti passivi IVA, salvo esoneri, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati delle fatture emesse, delle fatture ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi al semestre luglio-dicembre 2017; • in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. <p>Per i contribuenti che hanno esercitato l'apposita opzione ai sensi del DLgs. 5.8.2015 n. 127, la trasmissione telematica dei dati in esame consente di beneficiare delle previste agevolazioni.</p>
6.4.2018	Trasmissione dati fatture	<p>I soggetti passivi IVA, salvo esoneri, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati esatti delle fatture emesse, delle fatture ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi al semestre gennaio-giugno 2017, al fine di evitare l'applicazione di sanzioni; • in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. <p>La regolarizzazione in esame riguarda anche i contribuenti che hanno esercitato l'apposita opzione ai sensi del DLgs. 5.8.2015 n. 127.</p>
10.4.2018	Comunicazione operazioni in contanti con turisti stranieri	<p>I soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72, che liquidano l'IVA mensilmente, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti legate al turismo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuate nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio italiano; • di importo pari o superiore a 3.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, effettuate dall'1.1.2017 al 3.7.2017; • ovvero di importo pari o superiore a 3.000,00 euro e fino a 10.000,00 euro, effettuate dal 4.7.2017 al 31.12.2017. <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati; • utilizzando il "modello polivalente".
15.4.2018	Domande contributi investimenti autotrasportatori	<p>Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare le domande per la concessione di contributi per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il rinnovo e l'adeguamento tecnologico del parco veicolare; • l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale; • favorire iniziative di collaborazione e di aggregazione fra le imprese del settore.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		Le domande, corredate dalla prevista documentazione comprovante l'investimento effettuato e i requisiti richiesti, devono essere presentate: <ul style="list-style-type: none"> • al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; • esclusivamente in via telematica, tramite il "Portale dell'Automobilista" (www.ilportaledellautomobilista.it).
16.4.2018	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al mese di marzo 2018; • versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
16.4.2018	Versamento rata saldo IVA 2017	I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2018, la prima rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2017, devono versare la seconda rata, con applicazione dei previsti interessi.
16.4.2018	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: <ul style="list-style-type: none"> • le ritenute alla fonte operate nel mese di marzo 2018; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di marzo 2018 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2017, gennaio, febbraio e marzo 2018 non è di almeno 500,00 euro.</p>
16.4.2018	Versamento ritenute sui dividendi	I sostituti d'imposta devono versare le ritenute alla fonte: <ul style="list-style-type: none"> • operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre gennaio-marzo 2018; • corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre gennaio-marzo 2018.
16.4.2018	Tributi apparecchi da divertimento	I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute: <ul style="list-style-type: none"> • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; • in relazione agli apparecchi e congegni installati a marzo 2018.
20.4.2018	Comunicazione operazioni in contanti con turisti stranieri	I soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72, che liquidano l'IVA trimestralmente o annualmente, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti legate al turismo: <ul style="list-style-type: none"> • effettuate nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<p>da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio italiano;</p> <ul style="list-style-type: none"> • di importo pari o superiore a 3.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, effettuate dall'1.1.2017 al 3.7.2017; • ovvero di importo pari o superiore a 3.000,00 euro e fino a 10.000,00 euro, effettuate dal 4.7.2017 al 31.12.2017. <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati; • utilizzando il "modello polivalente".
20.4.2018	Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali	<p>I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verifica periodica abilitati devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verifica effettuate nel trimestre gennaio-marzo 2018.</p> <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
20.4.2018	Dichiarazione e versamento IVA per servizi di telecomunicazione o elettronici	<p>I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, identificati in Italia, che prestano servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici a committenti non soggetti passivi IVA domiciliati o residenti nell'Unione europea, devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione per i servizi resi, relativa al trimestre gennaio-marzo 2018; • versare la relativa imposta. <p>La dichiarazione deve essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • anche in mancanza di operazioni. <p>Tale regime può essere applicato anche dai soggetti passivi domiciliati o residenti in Italia, ivi identificati, oppure dagli operatori extracomunitari con stabile organizzazione in Italia, per i suddetti servizi resi a committenti non soggetti passivi domiciliati o residenti negli altri Stati dell'Unione europea.</p>
26.4.2018	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di marzo 2018, in via obbligatoria o facoltativa; • ovvero al trimestre gennaio-marzo 2018, in via obbligatoria o facoltativa. <p>I soggetti che, nel mese di marzo 2018, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i modelli relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		state previste semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al 2018.
30.4.2018	Dichiarazione annuale IVA	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono presentare la dichiarazione annuale IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativa all'anno 2017 (modello IVA 2018); • esclusivamente in via telematica (direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati). <p>Gli eventuali crediti IVA superiori a 5.000,00 euro possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione con il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di revisione legale.</p>
30.4.2018	Opzione IVA di gruppo	<p>Le società ed enti controllanti che intendono avvalersi dal 2018 del regime di liquidazione dell'IVA di gruppo devono comunicare l'opzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'Agenzia delle Entrate; • mediante la compilazione del quadro VG della dichiarazione IVA 2018.
30.4.2018	Regolarizzazione dichiarazioni e versamenti IVA	<p>I contribuenti titolari di partita possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'infedele presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2016 (modello IVA 2017); • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti IVA del 2017. <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nell'anno 2016, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. <p>Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
30.4.2018	Presentazione modelli TR	<p>I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello TR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativo al trimestre gennaio-marzo 2018; • utilizzando il modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 4.7.2017 n. 124040. <p>Il credito IVA trimestrale può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chiesto a rimborso; • oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24. <p>Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di revisione legale.</p> <p>La presentazione del modello deve avvenire:</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
30.4.2018	Ricorso contro le nuove rendite dei terreni	<p>In relazione alle nuove rendite catastali dei terreni attribuite sulla base delle dichiarazioni relative all'uso del suolo per l'erogazione dei contributi agricoli, presentate all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nel 2017, i titolari di redditi dominicali e agrari possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentare ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio (il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione); • oppure presentare istanza di autotutela.
30.4.2018	Imposta di bollo documenti informatici	<p>I contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono versare l'imposta di bollo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dovuta per l'anno 2017 in relazione ai documenti o registri emessi o utilizzati in forma informatica; • mediante il modello F24, da presentare con modalità esclusivamente telematiche; • secondo le modalità stabilite dalla ris. Agenzia delle Entrate 2.12.2014 n. 106.
30.4.2018	Adempimenti persone decedute	<p>Gli eredi delle persone decedute dall'1.7.2017 al 31.10.2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, i modelli REDDITI 2017 e IRAP 2017 cui era obbligato il defunto; • possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all'operato del defunto, l'infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2015 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2016 e degli anni precedenti.
30.4.2018	Credito d'imposta gasolio per autotrazione	<p>Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in relazione alle accise sul gasolio per autotrazione; • con riferimento al trimestre gennaio-marzo 2018. <p>Il credito d'imposta può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chiesto a rimborso; • oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24.
30.4.2018	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di aprile 2018 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di aprile 2018. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo "modello RLI", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 15.6.2017 n. 112605.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.4.2018	Rendiconto annuale delle ONLUS	<p>Le ONLUS, diverse dalle società cooperative, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono redigere un apposito documento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali; • in relazione all'anno 2017. <p>L'omissione dell'adempimento in esame comporta la decadenza dai benefici fiscali.</p>
30.4.2018	Rendiconto sulle raccolte pubbliche di fondi	<p>Gli enti non commerciali, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che effettuano raccolte pubbliche di fondi, devono redigere, in aggiunta al rendiconto annuale economico e finanziario, un apposito e separato rendiconto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal quale devono risultare le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; • in relazione all'anno 2017.
30.4.2018	Rendiconto sulle manifestazioni sportive dilettantistiche	<p>Le associazioni sportive dilettantistiche, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono redigere un apposito rendiconto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal quale risultino le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione nell'ambito della quale vengono realizzati i proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile; • in relazione all'anno 2017.
30.4.2018	Comunicazione compensi attività mediche e paramediche	<p>Le strutture sanitarie private devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, in relazione all'anno 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi in nome e per conto di ciascun esercente attività di lavoro autonomo mediche e paramediche, per le prestazioni rese all'interno delle proprie strutture; • il codice fiscale e i dati anagrafici di ciascun esercente attività di lavoro autonomo mediche e paramediche. <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • utilizzando il modello "SSP".
30.4.2018	Comunicazione dati catastali	<p>I soggetti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, le variazioni dei dati relativi agli immobili insistenti sul territorio comunale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenute nell'anno 2017; • acquisite nell'ambito dell'attività di gestione.
30.4.2018	Comunicazioni all'Anagrafe tributaria	<p>Le imprese assicuratrici, gli istituti, le società e gli altri soggetti obbligati devono provvedere ad effettuare le previste comunicazioni di dati all'Anagrafe tributaria (es. premi di assicurazione, somme liquidate ai danneggiati, contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua o gas, contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare, ecc.).</p> <p>Le comunicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riguardano i dati relativi al 2017; • devono essere effettuate in via telematica (direttamente oppure, ove previsto, avvalendosi degli intermediari abilitati).

APRILE 2018: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.4.2018	Versamento contributo revisori enti locali	<p>I soggetti iscritti nell'Elenco dei revisori dei conti degli enti locali devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • versare il contributo annuale per la tenuta dell'Elenco, pari a 25,00 euro, mediante bollettino postale; • inserire le coordinate del proprio versamento nell'apposito sito Internet.
30.4.2018	Compensazione crediti verso lo Stato	<p>Gli avvocati che vantano crediti per patrocinio a spese dello Stato devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esercitare l'opzione, per l'anno 2018, per l'utilizzo dei crediti in compensazione nel modello F24, per il pagamento dei propri debiti fiscali e dei contributi previdenziali per i dipendenti; • dichiarare la sussistenza dei requisiti per la suddetta compensazione. <p>L'esercizio dell'opzione avviene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attraverso la piattaforma elettronica di certificazione; • con riferimento a ciascuna fattura, per l'intero importo della stessa.